

A.I.M.O.
Per il diritto dei cittadini ad una
giustizia efficiente



A.N.G.O.T.
Associazione Nazionale Giudici
Onorari di Tribunale

A.N.M.O.
ASSOCIAZIONE NAZIONALE
MAGISTRATI ONORARI



FEDERMOT
Federazione Magistrati Onorari
Tribunale



**UNIONE
NAZIONALE
GIUDICI
DI PACE**
* unagipa *



INDENNIZZO PER I MAGISTRATI ONORARI NEL PERIODO DI SOSPENSIONE

Visto il decreto del Consiglio dei Ministri del 6 marzo 2020 per emergenza COVID-19;

vista la delibera del Consiglio Superiore della Magistratura del 5 marzo 2020 (Pratica n. 186/VV/2020) in riferimento al DPCM dl 4.3.2020;

considerato il principio di garanzia della continuità dell'attività giudiziaria contemperando gli interessi di tutela sanitaria da valutare sul territorio insieme alla relativa autorità competente;

richiamata la delibera della parte in cui prevede che al fine di garantire il rispetto delle prescrizioni di cui al DPCM del 4.3 2020 all. 1 occorrerà rinviare i procedimenti non urgenti e favorire misure organizzative volte a modulare mediante modalità alternative favorendo il più possibile lo svolgimento dell'attività lavorativa dal domicilio del magistrato e modalità organizzative del lavoro da remoto mediante l'utilizzo delle dotazioni tecnologiche ed informatiche fornite dal ministero;

considerato che finora la cospicua attività giurisdizionale di tutti magistrati onorari di pace, nella loro competenza, si è svolta con pagamento a cottimo, con previsione, in particolare per i magistrati onorari di Tribunale di remunerazione a seguito del solo espletamento di attività di udienza;

rilevato che in assenza di disposizioni specifiche, il rallentamento della attività di udienza, e l'espletamento della maggior parte della attività giurisdizionale e strumentale di redazione dei provvedimenti svolta in remoto potrebbe non essere remunerata con gravissimi danni a carico della categoria e di 5000 famiglie;

considerato che inevitabilmente la non remunerabilità di tutta la attività collegata alle udienze non svolte determinerà la paralisi del servizio giustizia al cittadino perché i magistrati onorari inevitabilmente non svolgeranno più alcuna attività,

si formula la seguente proposta chiedendo di modificare il Decreto legge n. 9 del 2 marzo 2020 inserendo, dopo l'art. 16, l'art. 16 bis, come segue:

Art. 16 bis
(Indennizzo per i magistrati onorari di pace)

In favore dei giudici onorari di pace e dei vice procuratori onorari che, alla data del 1° marzo 2020, esercitano le funzioni giudiziarie nei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020 o che siano ivi residenti o domiciliati alla medesima data o che, infine, pur esercitando le funzioni giudiziarie al di fuori dei comuni di cui al comma 4, non abbiano potuto svolgere attività giudiziarie per ragioni sanitarie è riconosciuto un indennizzo pari ad Euro 80,00 per ogni singolo giorno di sospensione. La predetta indennità non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 97.